



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presentato
per
 Oggetto

Dott. Raffaele	CORONA - Primo Presidente f.f.
Dott. Vittorio	DUV - presidente di sezione
Dott. Giovanni	PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro	CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo	PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele	VARRONE - Consigliere -
Dott. Ugo	VITRONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella	LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele	TRIOLA - Consigliere -

10736/03

R.G.N. 14607/00

R.G.N. 14607/00
Cron. 24205
Rep. 2837
Ud. 15/05/03
C.C.

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

SANDOMENICO GIOVANNI, GIA' LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' HOLDING, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA EUDO GIULIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO LOCATELLI, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2003 SANDOMENICO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
 465 VIA F. SAVERIO NITTI 11, presso lo studio



dell'avvocato MILITERNI - GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 466/99 della Corte d'Appello di NAPOLI;

udito l'Avvocato Michele SANTONASTASO, per delega dell'avvocato Innocenzo MILITERNI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale chiede che la Corte di cassazione a sezioni unite, dichiari inammissibile il presente ricorso, con le conseguenze di legge.

Ritenuto in fatto

- che Lucia Sandomenico, quale creditrice della società Sige Holding s.r.l., con ricorso del 2 maggio 1997 ha chiesto al Tribunale di Avellino la dichiarazione di fallimento della predetta società;
- che il Tribunale, con decreto del 22 novembre 1999, ha rigettato l'istanza per difetto del requisito dello stato d'insolvenza;
- che la Sandomenico ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Napoli;
- che, in pendenza del reclamo, Giovanni Sandomenico, "già legale rappresentante della soc.Sige Holding", ha proposto ricorso "per regolamento preventivo di competenza da intendersi, se del caso, alternativamente, come regolamento di giurisdizione", e, assumendo che sin dal 25 febbraio 1997 la sede legale della società Sige Holding era stata trasferita a Mentone in Francia, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
- che, a seguito del ricorso, la Corte d'appello con provvedimento depositato il 13 luglio 2000 ha sospeso il procedimento di cui all'art.22 l.fall.;
- che la Sandomenico ha resistito al ricorso con controricorso, ne ha eccepito sotto vari profili

l'inammissibilità, ed ha chiesto, inoltre, la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.;

-che il P.M. ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

-che il difetto di procura speciale eccepito dalla resistente non sussiste, in quanto la procura al difensore apposta dal Sandomenico a margine del ricorso per cassazione, deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione, atteso che - costituendo essa corpo unico con l'atto cui inerisce - esprime necessariamente il suo riferimento a questo, così garantendo il requisito della specialità del mandato al difensore, e resta perciò irrilevante la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr.Cass.13 novembre 2002, n.15936);

-che in questa sede non ha ragione di porsi il problema (sollevato dalla resistente) della legittimazione del ricorrente, interventore nella procedura prefallimentare, a proporre istanza per regolamento di giurisdizione, posto che, per un verso, il regolamento di giurisdizione è esperibile da ciascuna parte del giudizio e, quindi, anche da

chi sia intervenuto nel processo (Cass.S.U.18 novembre 1989, n.4946), e, per altro verso, spetta al giudice a quo la risoluzione delle questioni attinenti alla legittimità dell'intervento nel giudizio stesso (cfr.Cass.SU.10 dicembre 1993, n.12167);

-che l'istanza per regolamento di giurisdizione è inammissibile, in quanto il Tribunale di Avellino col decreto depositato il 22 novembre 1999 si è già pronunciato (allo stato degli atti) in merito al ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto dalla Sandomenico nei confronti della società Sige Holding s.r.l., e, stante la intrinseca natura giurisdizionale della relativa procedura (cfr.Cass.S.U.17 agosto 1990, n.8363 e 7 febbraio 1985, n.924), ha, dunque, esercitato la propria giurisdizione, così precludendo la proposizione del regolamento di giurisdizione (art.41, primo comma, c.p.c.);

-che il ricorso è inammissibile anche come regolamento di competenza, in quanto il ricorrente chiede che sia determinata la competenza in ordine a due giudici che svolgono la propria giurisdizione in Stati diversi e, pertanto, non prospetta una questione di competenza;


-che, dato l'esito del giudizio, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, mentre non sussistono le condizione per pronunciare la condanna dello stesso anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 800,00 di cui euro 700,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

COSI' DECISO IN ROMA IL 15 MAGGIO 2003

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

8 LUG. 2003



IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista